

Le imposte

Quali sono le conseguenze fiscali di un prelievo anticipato?

- Sul prelievo anticipato e sul ricavato ottenuto dalla realizzazione del pegno è prevista l'imposizione immediata a livello federale, cantonale e comunale come prestazione in capitale derivante dalla previdenza.
- A livello federale queste prestazioni vengono tassate separatamente dal reddito rimanente utilizzando l'aliquota di imposta sul reddito. L'importo prelevato corrisponde a un quinto dell'imposta.
- I sistemi di imposizione fiscale dei cantoni e dei comuni sono diversi (separatamente dal reddito rimanente, al tasso di rendita o secondo aliquote speciali). Le informazioni sul proprio onere fiscale vengono fornite dall'autorità fiscale di competenza.
- Il capitale messo a disposizione per la promozione della proprietà di abitazione deve essere impiegato totalmente a questo scopo. Le imposte calcolate su di esso devono essere quindi versate attingendo al proprio patrimonio personale.
- Per le persone soggette all'obbligo fiscale all'estero viene detratta l'imposta alla fonte.

In quali casi è possibile richiedere il rimborso delle imposte?

Il diritto al rimborso fiscale sussiste se il prelievo anticipato o un eventuale ricavato da realizzazione del pegno è stato restituito al proprio istituto di previdenza. La rispettiva richiesta scritta deve essere presentata entro tre anni dalla restituzione presso l'autorità competente che ha prelevato le imposte. A questa richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- un certificato di rimborso (ottenibile presso il proprio istituto di previdenza),
- un attestato relativo al capitale di previdenza investito nella proprietà abitativa,
- un attestato relativo alle imposte pagate alla Confederazione, al cantone o al comune

Da tener presente?

L'importo rimborsato non può essere dedotto dal reddito imponibile.

In caso di rimborso, l'importo viene corrisposto senza interessi.

**Helvetia Compagnia Svizzera
d'Assicurazioni sulla Vita SA**
St. Alban-Anlage 26
4052 Basel
T +41 58 285 28 28
helvetia.ch

La normativa dettagliata è riportata
nelle disposizioni di legge e in quelle
regolamentari.

350.0371 0.6.26

**Promozione
della proprietà di
abitazione
e previdenza
professionale**
Edizione 2023
Consigli e
suggerimenti

 **helvetia**

Informazioni generali



A quale scopo può essere utilizzato il proprio capitale di previdenza?

- Per l'acquisto o la costruzione di una proprietà abitativa ad uso proprio in Svizzera e all'estero. È escluso invece il finanziamento di una casa di vacanza o di un'abitazione secondaria.
- Per il rimborso di mutui ipotecari.
- Per l'acquisto di quote di partecipazione di una cooperativa di costruzione di abitazioni o simili partecipazioni.

Quali sono i tipi di utilizzo previsti dalla legge?

- In caso di prelievo anticipato viene versata subito una parte della prestazione di uscita.
- In caso di costituzione in pegno una parte del proprio capitale di previdenza viene utilizzata come garanzia nei confronti del creditore ipotecario.

Cosa è necessario fare se si desidera avvalersi del proprio capitale di previdenza sotto forma di prelievo anticipato o costituzione in pegno?

L'Helvetia fornisce le informazioni relative al capitale di previdenza disponibile e la documentazione necessaria per la richiesta.

L'entità del capitale disponibile può anche essere calcolata direttamente su myBaloise (baloise.ch/mybaloise).

Il prelievo anticipato

A quanto ammonta l'importo che può essere prelevato anticipatamente?

Fino all'età di 50 anni, il prelievo anticipato corrisponde al massimo all'importo della propria prestazione di uscita (prestazione di libero passaggio). A partire dall'età di 50 anni, l'importo massimo corrisponde alla prestazione di uscita disponibile all'età di 50 anni oppure – se superiore – alla metà della prestazione di uscita al momento del prelievo.

Di cosa bisogna tener conto?

- L'importo minimo consentito per un prelievo anticipato è di CHF 20'000. Una regola, questa, che non viene applicata in caso di acquisto di certificati di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni e simili partecipazioni, e neppure per i titolari di conti di libero passaggio o di polizze di libero passaggio.
- Il prelievo anticipato può essere effettuato ogni cinque anni.
- L'ultimo prelievo anticipato può essere richiesto tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia.
- Il pagamento avviene esclusivamente a favore del mutante, del venditore, del costruttore o della cooperativa di costruzione di abitazioni.
- In caso di prelievo anticipato vengono addebitate spese amministrative.
- Inoltre, viene inserita una menzione nel registro fondiario.
- Non è consentito il prelievo della prestazione di uscita risultante dall'acquisto di anni di contribuzione nei tre anni successivi all'acquisto stesso. Il prelievo anticipato richiesto nell'arco dei tre anni successivi all'acquisto di anni di contribuzione viene considerato generalmente come ottimizzazione fiscale illecita e gli acquisti che sono stati effettuati nei tre anni precedenti il prelievo anticipato vengono tassati posticipatamente oppure non possono essere detratti dalle imposte. In questi casi è indispensabile contattare prima l'autorità fiscale competente.

Quali sono le conseguenze del prelievo anticipato sulle prestazioni di previdenza spettanti di diritto?

Con il prelievo anticipato vengono ridotte le prestazioni di vecchiaia. Inoltre, possono verificarsi anche riduzioni delle prestazioni assicurate per i superstiti e/o per quelle di invalidità. L'Helvetia fornisce le informazioni relative agli effetti che un prelievo anticipato ha sull'entità delle prestazioni previdenziali, offrendo inoltre la possibilità di stipulare un'ulteriore assicurazione

- fiscalmente agevolata nell'ambito del pilastro 3a oppure
- un'assicurazione di puro rischio nel pilastro 3b.

Gli acquisti facoltativi di anni di contribuzione possono essere effettuati solo dopo che sarà stato restituito il prelievo anticipato.

Occorre restituire un prelievo anticipato?

- Il rimborso è obbligatorio se la proprietà abitativa viene venduta o affittata o se, in caso di decesso della persona assicurata, non è dovuta alcuna prestazione di previdenza. Il trasferimento a beneficiari di una rendita di previdenza (ad es. il coniuge) non è considerato come vendita.
- Il rimborso facoltativo può essere effettuato fino all'età termine prevista dalla legge, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza (invalidità o decesso) oppure fino al pagamento in contanti della prestazione di uscita.
- L'importo minimo per un rimborso è di CHF 10'000.



La costituzione in pegno

A quanto ammonta l'importo che può essere costituito in pegno?

Fino all'età di 50 anni può essere costituito in pegno al massimo l'importo pari alla prestazione di uscita. A partire dall'età di 50 anni, l'importo massimo disponibile corrisponde alla prestazione di uscita all'età di 50 anni oppure – se superiore – alla metà della prestazione di uscita al momento della costituzione in pegno.

Di cosa bisogna tener conto?

- A differenza del prelievo anticipato, oltre alla prestazione di uscita possono essere costituite in pegno anche tutte le altre prestazioni previdenziali.
- L'ultima costituzione in pegno può essere richiesta tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia.
- Al momento della costituzione in pegno, questa non ha alcun effetto sull'importo delle prestazioni previdenziali. In caso di realizzazione del pegno, le conseguenze sono le stesse del prelievo anticipato

È possibile versare una prestazione previdenziale costituita in pegno?

Per il versamento delle prestazioni previdenziali costituite in pegno, la legge prevede il previo consenso scritto del creditore pignoratizio. Ciò si applica nei seguenti casi:

- pagamento in contanti della prestazione di uscita,
- pagamento di prestazioni previdenziali (ad es. rendite),
- trasferimento di una parte della prestazione di uscita in seguito a divorzio all'istituto di previdenza del coniuge.

Quali sono gli effetti della realizzazione del pegno?

La realizzazione del pegno si verifica quando non si è più in grado di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di pegno. In questo caso è possibile che il creditore pignoratizio possa avanzare i propri diritti sulle prestazioni previdenziali costituite in pegno. Ciò significa quindi la perdita immediata delle proprie rendite o prestazioni in capitale costituite in pegno e dei diritti di libero passaggio. Le conseguenze sono le stesse del prelievo anticipato (riduzione delle prestazioni previdenziali, imposizione immediata del ricavato dalla realizzazione del pegno e la restrizione del diritto di alienazione tramite menzione nel registro fondiario).